

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (*Approvato dal Senato*).

Relatori: SANTELLI (per la I Commissione) e SCCELLI (per la II Commissione).

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 18 novembre 2008

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109).

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (*Uniform Resource Locator*) e l'indirizzo di protocollo internet (IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la

durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente »;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) per contenuto delle comunicazioni: le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b); ».

02. All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dopo il punto 2.1 è aggiunto il seguente:

« 2.2. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g); ».

1. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Impiego del personale delle Forze armate).

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: non superiore a aggiungere la seguente: ulteriori.

2. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: 500 militari delle Forze armate con le seguenti: 500 unità preso dalle Forze armate già impiegate ai sensi del comma 1.

2. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

* * *

ART. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. – *(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).* – 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è incrementato di cinquanta milioni di euro. Il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto all'attuazione della presente disposizione. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Commissione	Governo

2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. – *(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso).* – 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento,

per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 5. Amici, Ferranti, Minniti, Tena-
glia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro,
Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona,
Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Gio-
vanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini,
Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini,
Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro,
Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. – (Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso). – 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte

corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 6. Amici, Ferranti, Minniti, Tena-
glia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro,
Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona,
Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Gio-
vanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini,
Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini,
Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro,
Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 1, sopprimere le parole da:
con risorse a valere fino alla fine del
periodo.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2
con il seguente:*

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009.

Commissione	Governo

2-bis. 2. Di Pietro, Pisicchio.

* * *

*Al comma 2, capoverso, sostituire le
parole: può destinare al Fondo una quota
con le seguenti: da trasmettere al Parla-
mento, può destinare al Fondo una quota,
in misura non superiore ad un terzo,*

Commissione	Governo

2-bis. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può destinare con la seguente: attribuisce.

Commissione	Governo

2-bis. 3. Ferranti, Amici, Minniti, Tena-
glia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro,
Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona,
Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Gio-
vanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini,
Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini,
Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro,
Vassallo.

* * *

*Al comma 2, capoverso, dopo le parole:
una quota aggiungere le seguenti: non in-
feriore ad un terzo.*

Commissione	Governo

2-bis. 4. Ferranti, Amici, Minniti, Tena-
glia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro,
Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona,
Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Gio-
vanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini,
Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini,
Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro,
Vassallo.

* * *

ART. 2-quinquies.

*(Limiti alla concessione dei benefici di legge
ai superstiti della vittima della criminalità
organizzata).*

Commissione	Governo

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:
affine aggiungere la seguente: , parente
entro il secondo grado.*

2-quinquies. 20. Zaccaria, Lo Moro.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:
affine aggiungere la seguente: , parente.*

2-quinquies. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Polastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le
parole: , al tempo dell'evento,*

2-quinquies. 2. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Polastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Commissione	Governo

*Al comma 2, sostituire le parole: dagli
articoli 1 e 4 con le seguenti: dal comma
1, nonché dall'articolo 1.*

2-quinquies. 21. Zaccaria, Lo Moro.

* * *

*Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere
il seguente:*

ART. 2-sexies. – (*Assunzione di volontari inferma breve*). – 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

blica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Commissione	Governo

2-quinquies. 01. Paladini.

* * *

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

*ART. 2-sexies. – (Assunzione di volontari in ferma breve). – 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002 e n. 38 del 16 maggio 2003.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente ridu-

Commissione

Governo

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-quinquies. 02. Paladini.

* * *

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies. – (*Assunzione di volontari in ferma breve*). – 1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere i volontari in ferma breve utilmente collocati in graduatoria – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nelle *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Commissione

Governo

2-quinquies. 020. Paladini.

* * *

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies. – (*Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto*

2008, n. 133, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). — 1. All'articolo 61, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: « da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate ».

Commissione

Governo

2-quinquies. 021. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

* * *

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies. — (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata). — 1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: « del comune » sono aggiunte le parole: « , della provincia e della regione ».

Commissione

Governo

2-quinquies. 022. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

* * *

ART. 3.

(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — (Misure per favorire la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia). — 1. Al fine di migliorare la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, è auto-

rizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:

Ministero della giustizia:

2008: –;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;

Ministero dell'interno:

2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2009: 19.785.000;
2009: 19.785.000;

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2008: –;
2009: –;
2010: 9.473.000;
2011: –;

Totale:

2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;

2010: 40.470.000;

2011: 20.075.000.

Commissione	Governo

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 3. Donadi.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — (*Modifiche al testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero*). — 1. Dopo l'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-ter. — (*Centri di identificazione amministrativa*). — 1. Qualora il cittadino straniero, fermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, non collabori, al di là di oggettive cause ostative, alla sua identificazione, con specifico riferimento alla propria nazionalità, il questore, a mezzo di decreto di fermo, dispone che lo stesso sia trattenuto in appositi centri di identificazione amministrativa istituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di fermo di cui al primo periodo è disposto in ogni caso con provvedimento motivato immediatamente esecutivo e deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro quarantotto ore ai sensi di quanto disposto dal comma 2.

2. Avverso i decreti di convalida del fermo di cui al comma 1 è proponibile il ricorso in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida del fermo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

3. La convalida comporta che lo straniero sia trattenuto presso il centro di

identificazione amministrativa fino alla conclusione del procedimento a suo carico per i reati di cui agli articoli 495, 495-*ter* e 496 del codice penale, da espletare per direttissima in osservanza di quanto disposto dagli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale o, comunque, fino a quando non sia stato effettivamente identificato.

4. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e di servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

5. Il cittadino straniero fermato, nei cui confronti non sia intervenuto un decreto di espulsione, che decida di collaborare ai fini della sua identificazione, anche in relazione alla propria nazionalità, prima che sia intervenuta una condanna di primo grado per i reati di cui agli articoli 495, 495-*ter* e 496 del codice penale, è immediatamente rimpatriato con accompagnamento alla frontiera. Allo straniero è concessa la facoltà di rientrare legalmente in Italia dopo un periodo comunque non inferiore a diciotto mesi.

6. Lo straniero è trattenuto nel centro di identificazione amministrativa secondo modalità che garantiscano il pieno rispetto della sua dignità.

7. Il questore del luogo in cui si trova il centro di identificazione amministrativa trasmette copia degli atti al giudice di pace competente per la convalida entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

8. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipa-

zione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato, anch'esso tempestivamente avvertito e informato, è condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Avverso il decreto di fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.

9. Quando non sia stato possibile identificare lo straniero, durante il periodo di fermo, o alla conclusione dell'eventuale periodo di detenzione disposta ai sensi degli articoli 495, 495-ter e 496 del codice penale, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di tre giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle ulteriori conseguenze penali della sua trasgressione. Allo straniero è intimato il divieto perenne di rientro in Italia.

10. Allo straniero che senza giustificato motivo si trattiene o rientra nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di cui al comma 10 si applica quanto previsto dal comma 13-bis dell'articolo 13 e dal comma 5-quater dell'articolo 14.

11. Nel caso in cui durante il periodo di fermo, ovvero di detenzione, si giunga all'identificazione dello straniero, quest'ultimo, dopo aver scontato la pena prevista, è immediatamente espulso con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 13. Nel caso di cui al presente comma, allo straniero è fatto divieto perenne di rientro nel territorio dello Stato.

12. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera resta fermo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14 ».

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del

1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, » sono soppresse e le parole da: « , tra quelli individuati » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « l'accertamento » fino a: « ovvero » sono soppresse.

3. Al fine di attuare la disposizione di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. All'onere relativo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti in euro:

Ministero della giustizia:

2008: —;
2009: 7.193.000;
2010: 11.212.000;
2011: 290.000;

Ministero dell'interno:

2008: 3.000.000;
2009: 30.307.000;
2010: 19.785.000;
2011: 19.785.000;

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2008: —;

2009: —;
2010: 9.473.000;
2011: —;

Totale:

2008: 3.000.000;
2009: 37.500.000;
2010: 40.470.000;
2011: 20.075.000;

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 4. Di Pietro, Donadi.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti previsti dalla normativa.

3. 21. Pezzotta.

* * *

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti nei suddetti centri.

3. 23. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

* * *

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: , nonché per garantire l'effettiva fruizione dei

Commissione	Governo

diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri richiedenti asilo e dei minori non accompagnati eventualmente trattenuti nei suddetti centri.

3. 22. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché al potenziamento delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

3. 24. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.

***3. 20.** Pezzotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.

***3. 25.** Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la realizzazione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede dopo aver sentito la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati.

1-ter. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione in merito alla costruzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione.

3. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica.

3. 2. Donadi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di affrontare i problemi legati alla prima emergenza è autorizzata una spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in favore dei comuni costieri interessati dagli sbarchi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma *1-bis*, determinati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commissione	Governo

3. 26. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e favorire l'adozione di idonee misure di assistenza, mediazione e integrazione è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle comunità in cui sorgono i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Il fondo è ripartito in ragione di euro 1.000 per ciascun posto assegnato dal Ministero dell'interno alle singole strutture e suddiviso in parti eguali tra le prefetture, per l'organizzazione di servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e i comuni, per la strutturazione di servizi di accoglienza e inte-

grazione, nei cui territori sorgono tali strutture.

Commissione	Governo

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

3. 7. Bordo.

* * *

ART. 3-bis.

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per le attività di udienza fino alla fine del comma con le seguenti: per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno, salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di 50,00 euro per ogni procedimento civile o penale definito con sentenza o con decreto penale di condanna e per ogni causa civile definita con estinzione o cancellazione dal ruolo.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 196,00 per ogni udienza e per ogni altra attività d'ufficio diversa dall'udienza. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ammontare delle indennità previste dai commi precedenti è adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in

relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

Commissione	Governo

3-bis. 1. Vietti, Rao, Volontè, Mannino, Tassone.

* * *

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-*ter*. — (*Misure per il miglioramento dei servizi di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di identificazione ed espulsione*). — 1. Al fine di migliorare la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con particolare attenzione ai servizi di informazione ed orientamento sulla normativa vigente e sui diritti dello straniero, ai servizi di assistenza psico-sociale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili, ai minori stranieri non accompagnati e ai servizi di assistenza e protezione rivolti agli stranieri richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2008, di 1.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 2.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno provvede all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, anche per mezzo di forme di

collaborazione con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i centri, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con associazioni ed enti di comprovata affidabilità ed esperienza in materia di immigrazione e di tutela dei diritti dei migranti, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati. Tali interventi, che possono comprendere anche iniziative di monitoraggio sullo stato dei servizi rivolti alle persone trattenute, sono da considerarsi migliorativi rispetto agli interventi di ordinaria gestione dei suddetti centri e da essi vanno tenuti distinti, anche per ciò che attiene l'individuazione dei soggetti, che non possono essere individuati tra coloro che svolgano le ordinarie funzioni di gestione dei centri.

3. Il Ministero dell'interno provvede all'emanazione di linee guida che disciplinino gli interventi di cui al comma 1 salvaguardando quanto più possibile il carattere di indipendenza e competenza dell'operato dei soggetti di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 sullo stato dei servizi di cui al comma 1 e sull'efficacia degli interventi migliorativi realizzati.

Commissione

Governo

3-bis. 020. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

* * *

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — (Misure per l'incremento delle disponibilità ricettive per i richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del sistema nazionale di protezione). — 1. Per fare fronte al forte intensificarsi delle domande di protezione internazionale e garantire un aumento della disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2008, di 3.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 4.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dalle previsioni di cui al presente articolo si provvede mediante un corrispondente incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 021. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

<i>Commissione</i>

<i>Governo</i>